

CAPPELLI RIOLO
CALDERARO CRISOSTOMO
DEL DIN & PARTNERS

CRCCD NEWS

Aprile – Pt. 1
2026



Studio Legale

SOMMARIO

AMMINISTRATIVO E DIRITTO DELLA CONCORRENZA.....	4
1) Commissione UE: approvato il regime italiano di aiuti per lo sviluppo dell'idrogeno.....	4
2) Consiglio di Stato: sull'annullamento in autotutela del permesso di costruire e l'applicabilità dell'articolo 38 del D.P.R. 380/2001	4
3) Consiglio di Stato: la decisione di proroga di un servizio in corso non comporta un giudizio implicito di affidabilità professionale dell'appaltatore.....	5
4) ANAC: il punto di equilibrio tra i requisiti di partecipazione e la concorrenza tra operatori economici.....	5
FINANZA STRUTTURATA/CAPITAL MARKETS/FINTECH.....	7
5) Consob: in consultazione le modifiche per ridurre l'impatto degli oneri di reporting sulle cartolarizzazioni	7
6) EBA: pubblicate le RTS sulla valutazione della rilevanza delle modifiche dei modelli IRB	7
LAVORO	9
7) Smart working: nuovi obblighi di informativa sul datore di lavoro	9
M&A	10
8) I Fattori ESG nella valutazione d'azienda.....	10
REAL ESTATE	11
9) Corte di Cassazione: sull'individuazione delle parti comuni di un immobile ricompreso in un condominio	11
REGOLAMENTAZIONE BANCARIA/FINANZIARIA/ASSICURATIVA	12
10)Regolamento Gestione Collettiva del Risparmio.....	12
11) Banca d'Italia: in consultazione le proposte di modifica sulle modalità di compilazione del bilancio di banche e intermediari IFRS.....	12
12)EIOPA: modificate le ITS relative alle segnalazioni Solvency II.....	13
13) AIFMD II – in GU il decreto di recepimento.....	14
RESTRUCTURING E PROCEDURE CONCORSALE	15
14)La seconda Direttiva Insolvency in Gazzetta Ufficiale UE	15
15) Corte di Cassazione: sull'omologazione forzata nel concordato preventivo in continuità, basta l'adesione di una sola classe di creditori votanti.....	15
16)Corte di Cassazione: la riapertura del fallimento presuppone la previa risoluzione o l'annullamento del concordato	16
17) Corte di Cassazione: l'esercizio provvisorio da parte del liquidatore e valutazione dello stato di insolvenza	16

GIURISPRUDENZA.....	18
18) L'erogazione di credito a un'impresa decotta che consenta all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento aggravando il proprio dissesto, in violazione della legge penale, comporta la nullità del contratto di finanziamento per violazione di norme imperative e l'irripetibilità delle somme versate per contrarietà al buon costume.....	18
ALTRE NOTIZIE RILEVANTI.....	20
19) Agenzia delle Entrate: sul regime fiscale delle imprese estere controllate.....	20
20) Il Decreto fiscale in Gazzetta Ufficiale	21

AMMINISTRATIVO E DIRITTO DELLA CONCORRENZA

1) Commissione UE: approvato il regime italiano di aiuti per lo sviluppo dell'idrogeno.

Il 30 marzo 2026, la Commissione europea ha approvato, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato, [un regime italiano da 6 miliardi di euro a sostegno della produzione di idrogeno rinnovabile per i settori dei trasporti e dell'industria](#). La decisione si inserisce nel quadro della Strategia europea per l'idrogeno del 2020 e del *Clean Industrial Deal*.

Il regime, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2029, si pone l'obiettivo di sostenere una produzione annua di 200.000 tonnellate di idrogeno rinnovabile, includendo sia l'idrogeno prodotto per elettrolisi da fonti energetiche rinnovabili sia quello ottenuto da fonti biogeniche attraverso processi biologici, biotermochimici e termochimici.

Il sostegno sarà erogato mediante contratti bidirezionali per differenza: il prezzo di esercizio per l'idrogeno verrà determinato tramite procedure di gara competitive e, a seconda dell'andamento del prezzo del combustibile alternativo sul mercato, sarà l'Italia a corrispondere la differenza ai produttori ovvero questi ultimi a versarla allo Stato.

La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e delle Linee guida sugli aiuti di Stato a favore del clima, della tutela dell'ambiente e dell'energia del 2022, ritenendola necessaria, proporzionata e dotata di effetto incentivante, con effetti positivi sull'ambiente tali da prevalere sulle potenziali distorsioni della concorrenza.

2) Consiglio di Stato: sull'annullamento in autotutela del permesso di costruire e l'applicabilità dell'articolo 38 del D.P.R. 380/2001

Con la sentenza n. 2542/2026, pubblicata il 26 marzo 2026, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell'ordine di demolizione di un intervento edilizio realizzato in forza di permesso di costruire successivamente annullato per difetto di legittimazione del richiedente, in quanto l'retta costruzione insisteva altresì su area di proprietà di terzi.

I giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che il rilascio del titolo edilizio presuppone un *minimum* di verifica circa l'effettiva titolarità dell'area oggetto di intervento, non potendo l'Amministrazione prescindere da evidenze oggettive di carenza del relativo presupposto legittimante, pur senza sostituirsi alle competenze del giudice ordinario in ordine all'accertamento della titolarità dominicale.

È altresì confermato che l'articolo 38 del D.P.R. 380/2001 trova applicazione esclusivamente in presenza di vizi procedurali o formali del provvedimento edilizio, secondo il consolidato orientamento dell'Adunanza Plenaria n. 17/2020, articolandosi in un sistema sequenziale di rimedi (convalida, demolizione, fiscalizzazione).

Ne consegue che, in presenza di vizi sostanziali incidenti sui presupposti legittimanti del titolo, resta precluso l'accesso al relativo regime, con conseguente doverosità dell'ordine di demolizione. Una diversa interpretazione si tradurrebbe in un indebito utilizzo dell'istituto in funzione sostanzialmente sanante, in contrasto con i principi di pianificazione urbanistica e di ordinata gestione del territorio.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

3) Consiglio di Stato: la decisione di proroga di un servizio in corso non comporta un giudizio implicito di affidabilità professionale dell'appaltatore

Con la sentenza n. 2464/2026, pubblicata in data 24 marzo 2026, il Consiglio di Stato ha chiarito che la decisione della stazione appaltante di disporre la proroga tecnica di una convenzione in corso di esecuzione nelle more dell'indizione di una nuova procedura di gara, non comporta un implicito giudizio favorevole di professionalità nei confronti dell'appaltatore.

In particolare, secondo il Consiglio di Stato, la proroga di un contratto pubblico risponde ad imprescindibili ed imperative esigenze di continuità del servizio che nulla hanno a che vedere con le valutazioni di (in)affidabilità dello stesso operatore.

Ne consegue che – anche in presenza di eventuali (precedenti) proroghe disposte nei confronti del medesimo operatore economico – la stazione appaltante può certamente fondare un giudizio di grave illecito professionale qualora rinvenga gli elementi sintomatici (i.e., precedenti risoluzioni disposte per inadempimento, applicazione di penali) ai sensi dell'articolo 98 del Codice Appalti, senza che tali precedenti proroghe possano essere considerate sufficienti a eliminare o comunque “compensare” dette criticità.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

4) ANAC: il punto di equilibrio tra i requisiti di partecipazione e la concorrenza tra operatori economici

Con la [Delibera n. 86/2025](#) dell'11 marzo 2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) si è soffermata sul rapporto che deve sussistere tra i requisiti di partecipazione e i principi generali di accesso al mercato e della concorrenza previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici.

In particolare, nell'ambito della vicenda sottesa alla delibera dell'ANAC, un comune aveva previsto, tra i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionali relativi ad una procedura ad evidenza pubblica, (i) che gli operatori economici concorrenti avessero eseguito negli ultimi 10 anni “servizi di gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva delle entrate locali in almeno 3 Comuni aventi numero di abitanti pari o superiore a quello della Stazione Appaltante” e che (ii) almeno uno dei predetti servizi fosse comprensivo del servizio di accertamento e riscossione coattiva dell'imposta di soggiorno.

Il soggetto che ha presentato la segnalazione all'ANAC riteneva che l'imposizione dei suddetti requisiti avrebbe determinato una chiara lesione del principio del *favor participationis*, in quanto volta a circoscrivere eccessivamente la partecipazione alla gara.

L'ANAC, richiamando l'articolo 10, comma 3 del Codice Appalti ai sensi del quale “ [...] *le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, [...] l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese [...]*” e l'articolo 100, comma 2 che dispone l'obbligo delle stazioni appaltanti di richiedere requisiti proporzionati e attinenti all'oggetto della gara, afferma da un lato che (a) le stazioni appaltanti sono investite di un'ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara e nell'introduzione di disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti mentre, dall'altro, che (b) tale discrezionalità non può essere esercitata nel senso di prevedere requisiti eccessivamente e irragionevolmente limitativi della concorrenza.

Dopo aver richiamato i più rilevanti indirizzi giurisprudenziali sul tema del rapporto tra discrezionalità nella scelta dei requisiti speciali di partecipazione alle gare e tutela del principio di concorrenza, con specifico riferimento al caso in esame, l'ANAC ha ritenuto che: (i) il requisito di cui al punto (i) che precede potesse dirsi coerente con le caratteristiche dell'affidamento cui lo stesso si riferiva e dunque non eccessivo; e (ii) il requisito di cui al punto (ii) apparisse irragionevolmente limitativo della partecipazione alla procedura, senza che il comune in questione avesse fornito adeguate e sufficienti motivazioni in ordine ad una siffatta scelta, chiedendo quindi allo stesso di rimuovere in autotutela tale ultimo requisito e individuandone eventualmente un altro di portata meno restrittiva.

FINANZA STRUTTURATA/CAPITAL MARKETS/FINTECH

5) Consob: in consultazione le modifiche per ridurre l'impatto degli oneri di reporting sulle cartolarizzazioni

In data 7 aprile 2026, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") ha posto in pubblica consultazione alcune modifiche alle proprie disposizioni in tema di cartolarizzazioni (le "Disposizioni Consob"), emanate in attuazione dell'articolo 4-septies.2 del d.lgs. 58/1998 (il "TUF").

Le modifiche proposte dall'autorità mirano essenzialmente a ridurre gli oneri gravanti sugli operatori, in particolare nei casi in cui questi siano tenuti a rendere informative sulle operazioni di cartolarizzazione non solo alla Consob, ma anche alle autorità prudenziali.

Tra gli interventi più significativi si segnala, in particolare:

- l'allungamento del termine per la notifica delle operazioni di cartolarizzazione ad un mese dalla data di emissione, a fronte degli attuali 5 giorni (per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, "STS") e 15 giorni (per quelle non-standardizzate) in modo da allinearle a quello stabilito dalle autorità prudenziali, favorendo una gestione unitaria degli obblighi di notifica gravanti sulle banche coinvolte in operazioni di cartolarizzazione STS;
- l'introduzione, per le banche significative, della possibilità di trasmettere le attestazioni di conformità al Regolamento (UE) 2017/2402 a firma di soggetti delegati dall'organo con funzioni di gestione;
- l'introduzione della possibilità di delegare al *servicer* dell'operazione di cartolarizzazione l'attività di trasmissione delle informazioni alla Consob.

La [consultazione](#) rimarrà aperta fino al 27 aprile 2026.

6) EBA: pubblicate le RTS sulla valutazione della rilevanza delle modifiche dei modelli IRB

In data 30 marzo 2026, l'European Banking Authority ("EBA") ha pubblicato le [norme tecniche di regolamentazione](#) ("RTS") relative alle modifiche sostanziali ai modelli basati sui *rating* interni (*internal rating based*, "IRB") con le quali l'EBA mira a ridurre in modo significativo il numero di modifiche classificate come sostanziali, consentendo alle autorità di vigilanza di applicare un approccio più basato sul rischio nella vigilanza dei modelli IRB e alleggerendo l'onere amministrativo sia per le banche che per le autorità di vigilanza.

In particolare, l'EBA ha optato per ricalibrare i criteri di materialità delle modifiche ai modelli, al fine di ridurre il numero complessivo di quelle soggette ad approvazione preventiva e ridurre quindi anche i tempi di risposta delle competenti autorità.

Di conseguenza, le RTS riviste si basano maggiormente su soglie quantitative, riducendo il numero di modifiche classificate come sostanziali, pur mantenendo un'adeguata visibilità da parte delle autorità di vigilanza. I criteri qualitativi sono limitati alle modifiche che comportano una rielaborazione dei modelli e una nuova stima dei parametri di rischio, oppure a cambiamenti significativi nelle definizioni di insolvenza adottate dalle banche. Le modifiche relative alla manutenzione ordinaria dei modelli saranno generalmente soggette a notifica, a meno che non superino le soglie quantitative.

In secondo luogo, le RTS sono state allineate alle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1623. In particolare, sono stati rimossi i riferimenti ad approcci che non fanno più parte del quadro prudenziale, come l'approccio IRB per le esposizioni in strumenti di capitale e il "metodo misurazione avanzato" (c.d. *Advanced Measurement Approach*, o *AMA*).

LAVORO**7) Smart working: nuovi obblighi di informativa sul datore di lavoro**

Con la [legge 34/2026](#), il legislatore è intervenuto in modo deciso sul fronte salute e sicurezza con riferimento all'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro modificando l'articolo 3 del d.lgs. 81/2008.

In particolare, l'articolo 11 della citata legge 34/2026 ha introdotto a carico del datore di lavoro l'onere di consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi al lavoro agile, in particolare quelli legati all'uso prolungato di computer. Rimane fermo l'obbligo del lavoratore di cooperare attivamente all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.

Tale obbligo informativo, rimasto finora privo di sanzione effettiva, viene sanzionato penalmente con l'arresto da due a quattro mesi o un'ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96.

M&A

8) I Fattori ESG nella valutazione d'azienda

In data 1 aprile 2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato una [guida sui fattori ESG nella valutazione d'azienda](#), dedicata all'integrazione dei fattori ESG (*Environmental, Social, Governance*) nei processi di valutazione d'azienda.

Tale guida, che completa il lavoro avviato nel 2024 sulla costruzione della base informativa, si pone l'obiettivo di fornire i necessari strumenti per un'analisi solida e per offrire proposte operative ed esempi al fine di proporre un valido supporto alle imprese.

Tra i contenuti minimi di cui deve essere fornita la relazione di valutazione, il Principio Italiano di Valutazione (PIV) IL.4.3 richiama l'analisi fondamentale quale contenuto successivo alla costituzione e all'apprezzamento della base informativa.

Il documento analizza, *in primis*, la strategia in essere all'interno dell'azienda, con specifica attenzione alle scelte strategiche assunte nel passato e ai relativi risultati prodotti e, in secondo luogo, si occupa delle intenzioni strategiche, del modello di business, dei modelli per l'analisi strategica e, infine, delle modalità operative di integrazione dei fattori ESG nel business plan.

REAL ESTATE

9) Corte di Cassazione: sull'individuazione delle parti comuni di un immobile ricompreso in un condominio

In data 25 marzo 2026, è stata depositata la sentenza n. 7222 della Corte Suprema di Cassazione (Sez. II civile), in materia di condominio e criteri di superamento della presunzione di comunione di cui all'articolo 1117 c.c.

La controversia aveva ad oggetto la qualificazione del vano sottoscala e la sua riconducibilità al regime delle parti comuni, dal quale era stato escluso dalla Corte d'appello di Palermo; il giudice di seconde cure, inoltre, ne aveva riconosciuto in proprietà esclusiva in capo ai proprietari dell'intero piano terra.

La Cassazione ha cassato la decisione impugnata, ribadendo che i beni indicati dall'articolo 1117 c.c. si presumono comuni e che tale presunzione può essere superata esclusivamente sulla base delle risultanze del titolo che ha dato origine alla formazione del condominio, ossia del frazionamento dell'edificio in proprietà individuali.

Ne consegue che quando un condomino pretenda l'appartenenza esclusiva di uno dei beni indicati nell'articolo 1117 c.c., poiché la prova della proprietà esclusiva dimostra, al contempo, la comproprietà dei beni che detta norma contempla, onde vincere tale ultima presunzione è onere dello stesso condomino rivendicante dare la prova della sua asserita proprietà esclusiva, senza che a tal fine sia rilevante il titolo di acquisto proprio o del suo dante causa, ove non si tratti dell'atto costitutivo del condominio, ma di alienazione compiuta dall'iniziale unico proprietario che non si era riservato l'esclusiva titolarità del bene.

La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA/FINANZIARIA/ASSICURATIVA

10) Regolamento Gestione Collettiva del Risparmio

In data 7 aprile 2026, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 80, Supplemento Ordinario n. 13) il [Provvedimento della Banca d'Italia del 23 marzo 2026](#) recante il sesto aggiornamento del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, come successivamente modificato e integrato (“**Regolamento Banca d'Italia**”).

Il provvedimento incide su quasi tutti i Titoli del Regolamento Banca d'Italia (Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII) nonché su numerosi Allegati, taluni dei quali vengono abrogati.

Le modifiche rispondono all'esigenza di aggiornare e riordinare la normativa della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio rispetto all'evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale, anche per ragioni di fruibilità da parte degli interessati, semplificazione, adeguamento agli sviluppi del mercato.

In particolare, l'intervento è volto a coordinare le disposizioni contenute nel Regolamento Banca d'Italia con: (i) la disciplina europea sui fondi europei per il venture capital (*EuVECA*) contenuta nel Regolamento (UE) 2013/345 e successive modifiche e integrazioni; (ii) la disciplina europea relativa ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (*EuSEF*), contenuta nel Regolamento (UE) 2013/346 e successive modifiche e integrazioni; (iii) la disciplina europea sui fondi di investimento europei a lungo termine (*ELTIF*), contenuta nel Regolamento (UE) 2015/760 e successive modifiche e integrazioni; (iv) la disciplina europea in tema di fondi comuni monetari (*FCM*) contenuta nel Regolamento (UE) 2017/1131 e successive modifiche e integrazioni; e (v) la disciplina europea dei depositari di prodotti pensionistici individuali paneuropei (*PEPP*), contenuta nel Regolamento (UE) 2019/1238 e successive modifiche e integrazioni.

Le modifiche tengono altresì conto delle semplificazioni introdotte dall'articolo 16 della legge 21/2024 (*Legge Capitali*), in materia di vigilanza sulle SICAV e SICAF eterogestite nonché dei più recenti orientamenti delle Autorità di vigilanza.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore l'8 aprile 2026; i gestori di OICR hanno a disposizione un termine di sei mesi per conformarsi.

11) Banca d'Italia: in consultazione le proposte di modifica sulle modalità di compilazione del bilancio di banche e intermediari IFRS

In data 31 marzo 2026, la Banca d'Italia ha posto in consultazione delle proposte di modifica della Circolare n. 262 e del Provvedimento del 17 novembre 2022 che disciplinano gli schemi e le regole di compilazione del bilancio delle banche e degli “intermediari IFRS”, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del d.lgs. 136/2015, diversi dagli intermediari bancari (gli “**Intermediari IFRS**”).

Le disposizioni oggetto della consultazione sono volte a recepire:

- le modifiche all'*International Financial Reporting Standards* (“IFRS”) 9 “*Strumenti finanziari*” e all'IFRS 7 “*Strumenti finanziari: informazioni integrative*”, applicabili già a partire dai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2026;
- il nuovo principio contabile internazionale IFRS 18 “*Presentazione e informativa di bilancio*” che sostituirà dal 1° gennaio 2027 l'*International Account Standards* (IAS) 1 “*Presentazione del bilancio*”; e
- le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta Banca d'Italia/Consob del 6 marzo 2025 con riferimento all'informativa di bilancio in materia di cryptoattività.

La consultazione si rivolge alle categorie di intermediari attualmente disciplinati dalla Circolare n. 262 e dal Provvedimento del 17 novembre 2022 della Banca d'Italia e, pertanto, alle banche e agli Intermediari IFRS, nonché a chiunque possa avere interesse a trasmettere osservazioni e commenti sul documento in consultazione.

La [consultazione](#) rimarrà aperta per 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del documento.

12) EIOPA: modificate le ITS relative alle segnalazioni Solvency II

In data 30 marzo 2026, l'*European Insurance and Occupational Pensions Authority* (“EIOPA”) ha pubblicato il [final report](#) relativo, *inter alia*, a due norme tecniche di attuazione (“ITS”) relative ai requisiti di segnalazione e di informativa di vigilanza previsti dalla Direttiva (CE) 2009/138 (“*Solvency II*”), come recentemente modificata.

Le modifiche proposte si inseriscono nel più ampio processo di revisione di Solvency II e mirano, da un lato, ad allineare la disciplina di *reporting* ai cambiamenti normativi intervenuti e, dall'altro, a sostenere l'iniziativa della Commissione europea volta a ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori, prevedendo una diminuzione degli obblighi di segnalazione di almeno il 25% (fino al 35% per le PMI).

A tal fine, EIOPA propone:

- la riduzione della frequenza e l'eliminazione di alcuni modelli di segnalazione;
- un più ampio ricorso al principio di proporzionalità; e
- l'introduzione di semplificazioni tecniche e chiarimenti operativi nell'intero impianto regolamentare.

Le modifiche includono, inoltre, interventi correttivi volti a risolvere incoerenze emerse nella prima applicazione degli ITS attualmente in vigore, i.e. *Implementing Regulation (EU) 2023/894 (ITS on supervisory reporting)* e *Implementing Regulation (EU) 2023/895 (ITS on public disclosure)*.

I nuovi requisiti di rendicontazione entreranno in vigore dal 30 gennaio 2027. È inoltre prevista una disposizione transitoria che esenta le imprese dall'obbligo di presentare, nella relazione annuale 2026, i modelli destinati a essere eliminati.

13) AIFMD II – in GU il decreto di recepimento

In data 27 marzo 2026, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 72 del 27 marzo 2026) il [Decreto Legislativo 13 marzo 2026, n. 39](#), di recepimento della Direttiva (UE) 2024/927 (c.d. “AIFMD II”).

La AIFMD II modifica la Direttiva (UE) 2011/61 sui gestori di fondi di investimento alternativi (“FIA”), apportando contestualmente talune modifiche di coordinamento e allineamento alla Direttiva (CE) 2009/65 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari. Le principali finalità della AIFMD II sono: (i) l’armonizzazione delle regole applicabili ai gestori di FIA che concedono prestiti; (ii) la definizione di un quadro chiaro e robusto per gli strumenti di gestione della liquidità; (iii) la definizione delle norme applicabili ai gestori che delegano le loro funzioni a terzi; (iv) la parità di trattamento dei soggetti che forniscono servizi di custodia, facilitandone l’accesso transfrontaliero ai servizi di depositario; (v) l’ottimizzazione della raccolta dei dati di vigilanza.

Le disposizioni di attuazione modificano il d.lgs. 58/1998 (“TUF”) per recepire integralmente la AIFMD II. In particolare, il provvedimento in esame integra la lista delle attività che i gestori di FIA e di OICVM possono esercitare, in linea con le nuove previsioni europee.

Tra le principali novità introdotte nel TUF si segnalano le modifiche alla disciplina dei FIA che investono in crediti (inclusi i FIA concedenti prestiti), contenuta nel capo del TUF che il provvedimento in esame rinomina (sostituendo la previgente denominazione “OICR di credito” con quella di “FIA che investono in crediti”) e riorganizza in modo sistematico.

Le disposizioni introdotte dal decreto legislativo si applicano a decorrere dal 16 aprile 2026. Alla Consob e alla Banca d’Italia è attribuito il potere di emanare la disciplina secondaria – da adottarsi entro il 16 ottobre 2026 – rispettando il riparto di competenze già stabilito nel TUF.

RESTRUCTURING E PROCEDURE CONCORDUALI

14) La seconda Direttiva Insolvency in Gazzetta Ufficiale UE

In data 1 aprile 2026, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la [Direttiva \(UE\) 2026/799](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2026 che armonizza alcuni aspetti del diritto in materia di insolvenza (c.d. *seconda Direttiva Insolvency*).

La Direttiva risponde all'esigenza di ridurre le divergenze tra le legislazioni nazionali in materia di insolvenza, che generano incertezza giuridica e imprevedibilità dei tempi e dei valori di recupero nelle procedure transfrontaliere, con ricadute negative sulla prevedibilità dei costi per creditori e investitori nel mercato interno. Il testo introduce disposizioni armonizzate su quattro principali ambiti: (i) le azioni revocatorie, con norme minime comuni sui periodi di sospetto e sulle condizioni di inefficacia degli atti pregiudizievoli ai creditori; (ii) il rintracciamento dei beni della massa fallimentare, con accesso diretto e immediato da parte degli amministratori alle informazioni sui conti bancari e sui titolari effettivi; (iii) la procedura di *pre-pack*, che consente la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale al miglior offerente nel corso della procedura di insolvenza, articolata in una fase di preparazione e una fase di liquidazione; (iv) la disciplina dei comitati dei creditori, con norme sulla costituzione, il metodo di lavoro, l'esercizio dei relativi diritti e obblighi e la responsabilità.

Gli Stati membri sono tenuti a recepire la Direttiva entro il 22 gennaio 2029, ad eccezione delle disposizioni sull'accesso alle informazioni sui conti bancari, per le quali il termine è fissato al 10 luglio 2029.

15) Corte di Cassazione: sull'omologazione forzata nel concordato preventivo in continuità, basta l'adesione di una sola classe di creditori votanti

In data 30 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha pubblicato la sentenza n. 7663 relativa all'interpretazione dell'articolo 112, comma 2, lett. d), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di seguito, "CCII"), in tema di omologazione forzata del concordato preventivo in continuità.

Con tale decisione, la Prima Sezione civile ha chiarito che l'omologazione ex articolo 112, comma 2 CCII – anche nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 136/2024 (cd. *Correttivo-ter*) – richiede l'adesione favorevole di una sola classe di creditori votanti, purché composta da soggetti che riceverebbero un soddisfacimento almeno parziale nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

La Corte ha privilegiato l'interpretazione maggioritaria, ritenendo che la locuzione "in mancanza", che nel predetto articolo 112, comma 2 CCII precede il riferimento all'approvazione da parte di almeno una classe di creditori, si riferisca non all'assenza di una maggioranza comunque necessaria di classi, bensì alla sola mancanza dell'approvazione a maggioranza. Tale lettura risulta

maggiormente coerente con la punteggiatura e la struttura dell'articolo 11, lett. b), della Direttiva (UE) 2019/1023 e con il relativo considerando 54, cui la disposizione nazionale dà attuazione.

Il d.lgs. 136/2024 ha poi recepito espressamente tale impostazione, riformulando la lettera d) e prevedendo oggi, in modo chiaro, la possibilità di procedere all'omologazione anche in presenza del voto favorevole di una sola classe, in assenza della maggioranza delle classi consenzienti.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

16) Corte di Cassazione: la riapertura del fallimento presuppone la previa risoluzione o l'annullamento del concordato

In data 24 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha pubblicato l'ordinanza n. 7054 relativa ai presupposti necessari per la riapertura del fallimento già chiuso a seguito dell'omologazione di un concordato fallimentare.

La Prima Sezione civile della Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui il provvedimento di riapertura del fallimento, comportando la reviviscenza dell'originaria procedura, presuppone necessariamente la previa risoluzione o annullamento del concordato che ne aveva determinato la chiusura. Ciò in quanto la riapertura riattiva la medesima procedura concorsuale, senza necessità di riesaminare i presupposti soggettivi e oggettivi di accesso, ma richiedendo che venga meno l'effetto estintivo prodotto dall'omologazione del concordato.

La Corte richiama, a sostegno di tale conclusione, gli articoli 121, 137 e 138 della legge fallimentare, evidenziando che l'articolo 121, nel disciplinare la reviviscenza del fallimento, rinvia espressamente agli articoli dedicati alla risoluzione e all'annullamento del concordato. La disciplina normativa, unitamente alla continuità e unitarietà della procedura, impone dunque che solo il venir meno del concordato consenta al giudice di disporre la riapertura.

Nel caso di specie, non essendo intervenuta alcuna pronuncia di risoluzione o annullamento, la Cassazione ha ritenuto illegittima la riapertura disposta dal Tribunale, cassando la sentenza senza rinvio.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

17) Corte di Cassazione: l'esercizio provvisorio da parte del liquidatore e valutazione dello stato di insolvenza

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6666 del 24 febbraio 2026, pubblicata in data 20 marzo 2026, si è pronunciata in materia di poteri del liquidatore nella fase di scioglimento della società e valutazione dello stato di insolvenza.

In particolare, con la citata ordinanza la Suprema Corte ha espresso tre principi di diritto.

Con il primo principio la Corte afferma che *“in caso di scioglimento di società di capitali, il liquidatore, in difetto di una diversa determinazione dei soci, ha il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, compreso l’esercizio provvisorio dell’impresa”*. Ne consegue che nel caso in cui l’assemblea non abbia deciso in ordine ai poteri attribuiti al liquidatore, quest’ultimo è investito, a norma dell’articolo 2489, comma 1 c.c., del potere di compiere *“tutti gli atti utili per la liquidazione della società”*, incluso quindi anche l’esercizio provvisorio dell’impresa.

Con il secondo principio di diritto la Corte chiarisce che: *“lo scioglimento della società può essere validamente deliberato anche in pendenza del procedimento diretto all’apertura nei suoi confronti della liquidazione giudiziale”*. Di conseguenza, non v’è dubbio – secondo i giudici – che, in difetto di una norma che preveda il contrario, l’assemblea dei soci può validamente deliberare lo scioglimento della società anche dopo che alla stessa sia stato notificato il ricorso per l’apertura, nei suoi confronti, della liquidazione giudiziale, e, dunque, in pendenza del conseguente procedimento.

Infine, con il terzo principio di diritto, la Corte afferma che: *“ai fini dell’apertura della liquidazione giudiziale, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza dev’essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori, e la difficoltà di pronta liquidazione dell’attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inadeguati a soddisfare integralmente la massa creditoria”*. Pertanto, tutte le volte in cui il giudice accerta che la liquidazione dei beni della società non è in grado, per l’ammontare e/o il tempo dell’effettivo realizzo, di consentire il pagamento delle somme dovute ai creditori sociali entro i termini stabiliti, la società debitrice deve ritenersi in stato d’insolvenza e, come tale, assoggettata a liquidazione giudiziale.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

GIURISPRUDENZA

18) L'erogazione di credito a un'impresa decotta che consenta all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento aggravando il proprio dissesto, in violazione della legge penale, comporta la nullità del contratto di finanziamento per violazione di norme imperative e l'irripetibilità delle somme versate per contrarietà al buon costume

Con l'ordinanza in commento, la Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata sulla validità di due contratti di finanziamento stipulati tra una banca e un'impresa decotta, in ritenuta violazione della legge penale, confermando in tale ipotesi la nullità dei contratti per violazione di norme imperative e l'esclusione, per contrarietà al buon costume, del diritto dell'istituto di credito alla restituzione delle somme erogate.

La decisione trae origine da un decreto con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta da una banca per ottenere l'ammissione al passivo fallimentare dei crediti derivanti da due finanziamenti concessi ai sensi della legge 40/2020 (c.d. decreto liquidità) e assistiti dal fondo di garanzia Mediocredito Centrale. Il Tribunale capitolino aveva ritenuto che la stipulazione dei due finanziamenti si fosse posta in contrasto con il precetto penale di cui all'articolo 217, 1° comma, n. 4), della legge fallimentare, avendo avuto ad oggetto somme consapevolmente erogate a un'impresa insolvente con l'effetto di aggravarne il dissesto e ritardarne la dichiarazione di insolvenza. A questo fine, il Tribunale aveva anche valorizzato il dato per cui parte delle somme mutate era stata utilizzata per ripianare una pregressa esposizione di conto corrente, sostanzialmente consentendo alla banca di *“ristruttura[re] un credito pregresso chirografario con altro di pari importo ma assistito da garanzia pubblica”*. Su tali basi, il Tribunale di Roma ha affermato la nullità dei contratti, ai sensi dell'articolo 1418 c.c., e l'irripetibilità delle somme erogate per contrarietà al buon costume, ai sensi dell'articolo 2035 c.c.

L'istituto di credito ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo, in estrema sintesi, che non esisterebbe alcuna norma idonea a far discendere, dalla violazione del precetto penale richiamato, la nullità dei contratti di finanziamento e tantomeno la non ripetibilità delle somme erogate.

Investita della questione, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che *“[n]on v'è dubbio che, in linea di principio, il contratto lesivo dei diritti dei creditori, in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, non è, di per sé, illecito e che la sua conclusione non è,*

pertanto, nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti”.

La Suprema Corte ha tuttavia precisato che *“se il contratto è stato stipulato dalle parti, oltre che in pregiudizio dei creditori (di una di esse), anche in violazione di una norma imperativa, come quella penale, l’atto negoziale così compiuto è sanzionato, a norma dell’art. 1418, comma 1°, c.c., con la sua nullità”.* In simili ipotesi viene infatti in rilievo la fattispecie del c.d. reato-contratto, ossia il *“caso in cui sia proprio la [] stipulazione [del contratto] a realizzare, in ragione dell’assetto degli interessi ivi contenuto, il risultato vietato dalla legge penale”,* e sia dunque la *“stessa esistenza [del contratto] a porsi in contrasto con la norma imperativa”.*

Passando alle conseguenze restitutorie della declaratoria di nullità, la Corte ha affermato che, ai fini della *soluti retentio* di cui all’articolo 2035 c.c., *“le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma erano anche quelle che non rispondevano ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi, pertanto, ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato”.*

A chiusura del proprio ragionamento, la Suprema Corte ha chiarito che *“nulla vieta che un contratto giudicato illecito e, come tale, nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c., possa essere soggetto anche alla sanzione civilistica dell’irripetibilità sancita dall’art. 2035 c.c., ove si ravvisino [...] prestazioni dettate da finalità per l’appunto immorali, posto che un atto negoziale giudicato in contrasto con una norma imperativa o con l’ordine pubblico può senz’altro essere, al contempo, suscettibile di una valutazione in termini di contrarietà al buon costume, proprio per gli effetti di cui all’art. 2035 c.c.”.*

Su tali basi, a fronte dell’accertamento di fatto operato dal primo giudice, la Corte di Cassazione ha confermato come *“senz’altro corrette”* le statuizioni raggiunte dal Tribunale di Roma in termini di nullità dei contratti di finanziamento e di non ripetibilità delle somme erogate, rigettando per infondatezza il ricorso proposto dalla banca finanziatrice.

ALTRE NOTIZIE RILEVANTI

19) Agenzia delle Entrate: sul regime fiscale delle imprese estere controllate

In data 31 marzo 2026, con il [provvedimento n. 106520/2026](#) (il “**Provvedimento**”), l’Agenzia delle Entrate ha sostituito il precedente provvedimento dell’Agenzia, divenuto obsoleto a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 4 del Decreto-legge 84/2025, convertito con modificazioni dalla legge 108/2025, alla disciplina opzionale di cui al comma 4-ter dell’articolo 167 del D.P.R. 917/1986 (“**TUIR**”).

In particolare, il Provvedimento disciplina il regime opzionale previsto per la tassazione, in capo alla controllante, dei redditi prodotti dalle c.d. *Controlled Foreign Companies* (di seguito “**CFC**”) di cui all’articolo 167 del TUIR.

Detto regime, quindi, prevede la possibilità, per le società controllanti CFC, aventi: (i) passive income rappresentanti oltre un terzo del totale dei proventi realizzati; e bilancio di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati dallo Stato estero in cui sono localizzate, di assoggettare il reddito contabile ante imposte prodotto dalla CFC – così come risultante dall’applicazione dei principi contabili del bilancio consolidato di appartenenza o, in mancanza, di quello di esercizio, e previa applicazione delle rettifiche normate – a tassazione in Italia tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicarsi, sulla propria quota di partecipazione (diretta o indiretta) agli utili dello stesso, nella misura del 15%.

Ai sensi del Provvedimento, l’opzione viene esercitata dalla società controllante ed ha efficacia dal periodo di imposta oggetto di dichiarazione e:

1. ha durata triennale e, salvo revoca nella dichiarazione relativa al quarto periodo di imposta successivo a quello in cui si è esercitata l’opzione, si considera tacitamente rinnovata;
2. è valida nei confronti di tutte le CFC della controllante, anche acquisite durante il periodo di riferimento dell’opzione;
3. è irrevocabile.

Il Provvedimento, inoltre: (i) disciplina gli effetti della cessazione anticipata dell’opzione, che opera nei confronti di tutte le CFC; (ii) conferma l’efficacia dell’opzione esercitata ai sensi del precedente provvedimento del 30 aprile 2024; e (iii) chiarisce che le Società le quali, in sede di determinazione del reddito imponibile in relazione all’esercizio 2024 e in applicazione del precedente provvedimento del 30 aprile 2024, avevano escluso da tassazione i proventi percepiti nel 2024 dai soggetti di cui alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 167 del TUIR, (a) sono tenute a rideterminare il reddito imponibile considerando gli stessi imponibili e, conseguentemente, a liquidare le maggiori imposte in relazione alle quali non vengono applicate sanzioni, e (ii) possono beneficiare del credito di imposta, previsto dall’articolo 165 del TUIR, per le relative imposte pagate all’estero.

20) Il Decreto fiscale in Gazzetta Ufficiale

In data 27 marzo 2026, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [D.L. 38 del 27 marzo 2026](#) (anche noto come “*decreto fiscale*”), che introduce un insieme coordinato di misure di razionalizzazione del sistema tributario in materia di reddito d’impresa, *compliance* e incentivi.

In particolare, il decreto-legge:

- (i) per ciò che riguarda, in generale, la disciplina fiscale:
 - aggiorna il regime fiscale dei lavoratori impatriati, con efficacia dal periodo d’imposta 2027 (articolo 2);
 - disciplina il trattamento fiscale dell’avviamento negativo per i soggetti che adottano gli IAS (*International Accounting Standards*), prevedendone la tassazione mediante ripartizione in cinque quote costanti, con effetti retroattivi dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (articolo 3);
 - ripristina il regime di *participation exemption* e l’esclusione del 95% dei dividendi (articolo 11);
- (ii) con riguardo agli adempimenti fiscali:
 - circoscrive il nuovo regime IVA per le operazioni permutative ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, fermo restando che non vi saranno rimborsi d’imposta per i comportamenti adottati in precedenza (articolo 1);
 - differisce al 1° maggio 2026 l’applicazione della ritenuta sulle provvigioni, introducendo un regime transitorio di attenuazione degli oneri di *compliance* (articolo 6);
 - interviene sulla disciplina della riconsegna anticipata dei ruoli affidati all’agente della riscossione mediante la ridefinizione dei termini della stessa in relazione a specifiche fattispecie (articolo 10);
 - incrementa l’imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti a 118 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (articolo 12);
- (iii) sul piano degli incentivi:
 - prevede la neutralità fiscale degli interessi su titoli obbligazionari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti fino al 31 dicembre 2028 (articolo 4);
 - estende il regime degli ammortamenti maggiorati di cui al comma 427 della Legge di Bilancio 2026, eliminando il requisito della produzione negli Stati dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo (articolo 7);

- introduce un credito d'imposta pari al 35% (ora 89,77% ai sensi del D.L. del 3 aprile 2026 n. 42) del credito di imposta "Transizione 5.0", precedentemente richiesto, per le imprese che avevano ricevuto la comunicazione di conformità tecnica da parte del GSE unitamente a quella relativa alla assenza di risorse disponibili (articolo 8);
- con il comma 3-bis aggiunto dal D.L. 42/2026, introduce un contributo calcolato in proporzione (i) alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo e (ii) alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile, nonché (iii) a quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati.

CRCCD NEWS a cura di

Elena Ghi e Claudia Marcuzzo

Hanno collaborato alla presente edizione:

Alberta Berruti, Massimo Coppin, Davide Giuffrè, Federico Li Pomi, Matteo Manenti, Anna Manfredini, Nicolò Orlich, Flaminia Pallini, Benedetta Pedrolli, Giulia Sforza, Mohammad Shamal, Luca Simoni, Gregorio Torazzi, Raffaella Tortora, Linda Varanzano, Giulia Vianello.